

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Manuela Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore) |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 2 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente con annessa copertura assicurativa sanitaria, aveva presentato il 15 giugno 2009 una richiesta di rimborso relativa ad alcune diarie di ricovero. Tale richiesta veniva respinta dalla compagnia assicurativa che, con lettera del 28 luglio 2009, gli comunicava che a partire dal 15 febbraio 2009 la polizza in questione non era più di sua competenza e che, per ulteriori informazioni, poteva rivolgersi presso la filiale della propria banca. Da quest'ultima apprendeva informalmente che la copertura assicurativa non era più in vigore.

Pertanto, con reclamo del 7 settembre 2009 il ricorrente contestava alla banca di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta, telefonica o per agenzia di sospensione della copertura assicurativa, mentre tuttavia come ogni mese gli veniva addebitata la somma di € 16,00 a titolo di canone fisso mensile.

La banca, nel fornire riscontro al ricorrente con nota del 9 settembre 2009, faceva presente che la decadenza dalla copertura assicurativa era stata comunicata tramite l'estratto conto al 31.3.2009, che veniva allegato.

Con lettera del 16 novembre 2009 il ricorrente ribadiva di non aver mai ricevuto l'estratto conto del I trimestre 2009 né tantomeno alcuna comunicazione sulla cancellazione dei prodotti assicurativi, decisa unilateralmente da parte della banca e sottolineava il ritardo con cui gli era pervenuto l'estratto conto relativo al III trimestre 2009, giunto in data 27 ottobre 2009. Inoltre, contestava la mancata specificazione dei "contenuti assicurativi aboliti" nella lettera del 9 settembre 2009.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto esposto chiedeva alla banca: il riconoscimento delle spese sostenute per le diarie di ricovero, una riduzione proporzionale del canone mensile di € 16,00 in ragione della diminuzione dei servizi, nonché di conoscere il dettaglio dei contenuti assicurativi decurtati e di quelli ancora in essere.

La banca, con lettera del 31 dicembre 2009, respingeva le richieste avanzate e, nel ribadire i contenuti della precedente comunicazione del 9 settembre 2009, manifestava la propria disponibilità a valutare insieme al cliente la possibilità del passaggio ad una tipologia di conto maggiormente rispondente alle esigenze del ricorrente.

Nel ricorso il ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto l'estratto conto al 31 marzo 2009 e di essere venuto a conoscenza della revoca della copertura assicurativa solo a seguito del rigetto dell'istanza di rimborso da parte della compagnia assicurativa. Ciò premesso, chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di condannare la banca al rimborso della diaria di ricovero di gg. 25 inizialmente richiesti e, in subordine, di procedere almeno alla riduzione del canone dall'1 maggio 2009 al 31 dicembre 2010.

A sostegno della propria richiesta il ricorrente allega:

1. richiesta di rimborso del 15.6.2009 indirizzata alla compagnia assicurativa;
2. risposta della compagnia assicurativa del 28.7.2009;
3. reclami del 7.9.2009 e del 16.11.2009;
4. risposte della banca del 9.9.2009 e del 3.12.2009.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni per il tramite del Conciliatore Bancario, con nota inviata via PEC l'11/2/2010.

In particolare, la banca nel richiamare l'*iter* della vicenda ha reso noto di aver deciso - tenuto conto degli aspetti commerciali connessi al rapporto ultradecennale intrattenuto dal ricorrente - di riconoscere al cliente un importo di € 144,00 pari a n. 9 mesi di canone del conto corrente (€ 16,00 al mese) a mezzo assegno circolare quale ristoro per gli inconvenienti occorsi ed € 20,00 di rimborso per le spese sostenute per il ricorso in termini a mezzo di altro assegno circolare. Per completezza ha poi comunicato che il conto in questione ha cambiato categoria a partire dal 4 gennaio 2010.

L'intermediario, in proposito, ha allegato una lettera del 3 febbraio 2009 a firma del ricorrente, da quest'ultimo inviata anche alla Segreteria Tecnica e nella quale egli tra l'altro dichiara: di ritenere superate le problematiche evidenziate con le lettere di reclamo e con il ricorso all'ABF, di ricevere gli importi di cui sopra con assegni circolari, di non avere più nulla a pretendere dalla banca e di rinunciare al ricorso nonché a diritti o azioni connessi ai fatti oggetto della contestazione.

In relazione a quanto esposto ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di voler dichiarare cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI